

01210 - 21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA MARIA TERESA BELMONTE MICHELE ROMANO

ANGELO CAPUTO

GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente - Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1021/2020

CC - 30/11/2020

R.G.N. 23102/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) --- nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

- 1.Con l'ordinanza impugnata adottata a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da (omissis) avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto aveva disposto, ai sensi dell'art. 18 ter co. 5 O.P., il trattenimento di un plico, contenente un libro diretto al ricorrente, all'epoca detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto, e sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis O.P., e, quindi, al visto di controllo sulla corrispondenza a lui spedito dal soggetto che ne aveva curato la pubblicazione. Il rigetto si fonda sulla previsione della vigente circolare DAP n. 3676/6126 del 02/10/2017, a tenore della quale la ricezione di stampati, da parte di detenuti in regime differenziato, può avvenire esclusivamente per il tramite del circuito penitenziario.
 - 2. Con il ricorso per cassazione, proposto con il patrocinio difensivo, (omissis) denuncia violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e 18 co. 6 O.P., e vizio della motivazione, manifestamente illogica e apparente. Lamenta che, nel pronunciare l'annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione (sent. n. 48482/2019) aveva demandato al giudice del rinvio anche la valutazione della pretesa del detenuto di disapplicazione incidentale della circolare ministeriale regolante la materia. Espone il ricorrente che il plico in questione, contenente un libro di cui egli stesso è autore (dal titolo "L'inferno dei regimi differenziati"), non è stato mai acquistato dall'Amministrazione penitenziaria, nonostante due anni di richieste giornaliere formulate in tutti gli istituti penitenziari in cui egli era stato ristretto; che, proprio in ragione di tale inadempienza da parte del circuito penitenziario, il Tribunale gravato avrebbe dovuto, come demandatogli dalla Corte di cassazione, disapplicare incidentalmente la circolare DAP citata, anche alla luce del principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 122/2017 secondo cui "il Collegio è libero di non uniformarsi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo". Erroneamente, dunque, nel provvedimento impugnato si afferma che "la circolare DAP non può essere fatta oggetto di disapplicazione, dovendosene invece ritenere la legittimità alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza Corte Cost. n. 122/2017". Piuttosto, in tale ultima pronuncia, che ha ritenuto legittima la circolare DAP – in cui si vieta l'ingresso di libri per corrispondenza - si legge che "la misura in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto. Nel momento stesso in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell'istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa , l'amministrazione si impegna a fornire un efficiente, evitando lungaggini e "barriere di fatto" che penalizzano, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto."
 - 3.Con requisitoria scritta pervenuta il 15/10/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.



- 1. Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con provvedimento del 26 marzo 2018, aveva disposto il trattenimento di una missiva accompagnata da un libro scritto dallo stesso (omissis), con la motivazione che trattasi del "trattenimento di una missiva concernente una pubblicazione che non può essere acquisita dal detenuto attraverso la corrispondenza".
 - 1.1. Con successivo provvedimento, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto, per carenza di interesse, avendo l'istituto in cui l'(omissis) era ricoverato dichiarato di avere autorizzato l'acquisto del libro a cui il ricorrente aveva interesse.
 - 1.2. Tale provvedimento era stato annullato dalla Corte di cassazione poiché l' (omissis) aveva allegato che, invece, il libro non era stato né acquistato né consegnato, donde l'affermata sussistenza dell'interesse al ricorso (sent. Cass. 48482/2019).
 - 1.3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, decidendo a seguito del rinvio da parte del giudice di legittimità, ha rigettato il reclamo dell'(omissis). ritenendo che, correttamente, fosse stato disposto il trattenimento della missiva, alla luce del contenuto dell'art. 11.6 della già indicata circolare D.A.P. (riguardante l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.) in cui si stabilisce che " è fatto divieto al detenuto/internato sia di ricevere libri e riviste dall'esterno, dai familiari o da altri soggetti tramite colloqui o pacco postale, sia di inviarne all'esterno", essendo consentito l'acquisto di tali pubblicazioni solo attraverso l'impresa di mantenimento.
 - 2.Occorre premettere che, nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha preliminarmente individuato l'oggetto del reclamo, circoscrivendolo alla legittimità del trattenimento della missiva contenente il libro di cui l',(omissis) è autore, in quanto inoltrata a mezzo del servizio postale. Ha escluso, quindi, che l'istanza fosse finalizzata anche all'accertamento del "diritto di acquistare il libro, per la cui tutela l'(omissis), nel lamentare di averne inutilmente chiesto il suddetto acquisto alla amministrazione penitenziaria (tenuta ad acquistare "tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati"), dà atto espressamente di avere proposto distinto reclamo" (pg. 3 del provvedimento impugnato).

Perciò, come si legge nell'ordinanza gravata, si discute del diritto di disporre il trattenimento della missiva contenente il libro del quale l',(omissis) pretende la consegna.

3. Così delimitato il campo di valutazione, giova ricordare che l'art. 41 -bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., nel testo novellato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri, riviste e stampa in genere. Ciò in ragione della possibilità che libri e riviste costituiscano veicolo di comunicazioni illecite tra il detenuto e esponenti dell'organizzazione criminale di appartenenza che si trovino in libertà.



- 5.L'art. 18 ter comma 5 della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento Penitenziario), consente all'autorità giudiziaria, su proposta del pubblico ministero o del direttore dell'istituto, di disporre nei confronti di detenuti sottoposti al visto di controllo sulla corrispondenza e sulla stampa, il trattenimento della corrispondenza o della stampa per ragioni, indicate al comma 1 della predetta disposizione di legge, attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.
- 6. La disciplina oggi contenuta nella circolare DAP n. 3676/6126 del 02/10/2017, preceduta da altre analoghe, - che, come si è visto, fa divieto al detenuto/internato sia di ricevere libri e riviste dall'esterno, dai familiari o da altri soggetti tramite colloqui o pacco postale, sia di inviarne all'esterno - è stata ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 in data 8/2/2017, ha ritenuto che le disposizioni in questione non violino la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati e del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.), sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta non fosse limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell'istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. E parimenti infondata è stata ritenuta la censura di violazione della libertà di corrispondenza (art. 15 Cost.), non potendo la trasmissione di libri e riviste rientrare nella nozione di «corrispondenza» in quanto inidonei a fungere da veicolo di comunicazione di un pensiero proprio del mittente, indirizzato in modo specifico ed esclusivo al destinatario, posto che, in tal modo opinando, si sarebbe dovuto riconoscere alla persona detenuta, in nome della libertà di corrispondenza, il diritto di scambiare con l'esterno, senza alcuna restrizione quali-quantitativa - fin tanto che non intervenisse uno specifico provvedimento limitativo dell'autorità giudiziaria - non soltanto libri e riviste, ma qualsiasi tipo di oggetto. Conforme, del resto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene la "corrispondenza" limitata alle forme di comunicazione del proprio pensiero a persone determinate tramite scritti, sostitutiva della comunicazione verbale e strumentale al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive e non comprensiva, pertanto, della ricezione dall'esterno, tramite servizio postale, di pubblicazioni - quali libri e riviste - che riportano il pensiero di terzi (Sez. 1, n. 19204 del 3/3/2015, Madonia, non massimata; Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce). E proprio per le limitazioni nella ricezione della stampa, dalla sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. deriva la sottoposizione a una disciplina speciale, derogatoria di quella dettata dall'art. 18ter Ord. pen., giustificata dal più elevato livello di pericolosità del detenuto (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, cit.).
 - 7. Di tali coordinate ermeneutiche il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione, ritenendo illegittima l'invocata consegna al detenuto della missiva e del libro

che vi era allegato, non essendo consentito ai detenuti assoggettati al regime differenziato di cui all'art. 41 bis dell'O.P., di ricevere libri e riviste dall'esterno, solo potendo chiederne l'acquisizione attraverso il circuito penitenziario.

- 8. Non coglie nel segno neppure la doglianza difensiva con cui si denuncia violazione dell'art. 627 comma terzo cod. proc.pen. per non essersi attenuto, il giudice gravato, al dictum della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia si è, invece, uniformato alla questione di diritto decisa, che, come premesso, aveva riguardato la carenza di interesse all'impugnazione. Così come ha vagliato anche l'ulteriore profilo, incidentalmente indicato nella sentenza della Corte di legittimità, relativo alla pretesa disapplicazione della circolare DAP. Nell'interpretate la sentenza della Corte costituzionale n. 122/2017, secondo gli indici enunciati a pagina tre del provvedimento impugnato, il Tribunale umbro ha ritenuto non sussistenti, in concreto, le condizioni per la disapplicazione della circolare DAP. Infatti, dopo avere ricordato, alla luce di richiamati arresti della giurisprudenza di questa Corte, che l'Ordinamento penitenziario distingue chiaramente il diritto dei detenuti a ricevere la corrispondenza (tutelato dall'art. 15 Cost.) da quello di ricevere e tenere presso di sé la stampa, ha escluso che, nella nozione di corrispondenza, rientrino le pubblicazioni - quali libri e riviste - che costituiscono, invece, espressione del diritto allo studio del detenuto (artt. 33 e 34 Cost.), o del diritto alla libera manifestazione del pensiero presidiato dall'art. 21 Cost. (Sez. 1 - , n. 5211 del 10/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278365) e non ha ravvisato, con congrua argomentazione, che si fossero verificate le condizioni di fatto per la disapplicazione della circolare in questione, non venendo in rilievo il diritto del detenuto a ottenere l'acquisto del libro tramite il circuito penitenziario, quanto, piuttosto, il divieto di ricevere la stampa tramite il servizio postale. (cfr. Sez. 1, n. 1774 del 29/09/2014 (dep. 2015), Rv. 261858, che ha dichiarato illegittima l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva disapplicato la circolare ministeriale del DAP del 16 novembre 2011, con cui si prevedono limitazioni relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti nei confronti del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41bis ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord.pen., né rinvenendosi, nelle disposizioni della normativa secondaria in questione, un'eccessiva ed ingiustificata limitazione del diritto di informazione e di studio).
 - 9. La decisione del Tribunale gravato resiste, dunque, al vaglio di legittimità, in quanto coerente con i principi di diritto espressamente richiamati e vagliati, ed enunciati anche in un recente arresto di questa Corte che, nel pronunciarsi su un ricorso proposto dal medesimo odierno ricorrente, ha ribadito che "In tema di regime detentivo differenziato, è legittimo il provvedimento di divieto di ricevere libri, riviste e stampa in genere (nella specie una rivista a fumetti), imposto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord.pen., la cui limitazione non



comporta un'eccessiva ed ingiustificata limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, intesa come diritto di informazione e di studio (v. Corte Cost. n. 122 del 2017") (Sez. 1 n. 5211 del 10/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278365). Nè sotto il profilo argomentativo, il provvedimento gravato denuncia vizi logici o manifeste contraddizioni, sicchè il ricorso, come premesso, si profila infondato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020

Il Consigliere relatore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Stefano Palla

Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

add 13 GEN 207

IL FUNZIONATIO GIUDIZIARIO

ou wy